

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, con il quale sono definite le competenze attribuite al Servizio fitosanitario centrale, tra le quali il coordinamento delle attività in materia fitosanitaria, l'adozione di provvedimenti di protezione delle piante, l'adozione del Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi, del Piano nazionale dei controlli fitosanitari, dei piani di emergenza e di azione nazionali, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, con il quale sono individuate le competenze attribuite ai Servizi fitosanitari regionali, tra le quali l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione, l'attuazione delle attività di protezione delle piante, nonché le attività di controllo e vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l'eventuale presenza di organismi nocivi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Ritenuto necessario adottare il Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Agrilus anxius* Gory in applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo n. 19/2021;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sul Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Agrilus anxius* Gory, espresso nella riunione del 9 e 10 luglio 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. Con il presente decreto, in applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, è adottato il Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Agrilus anxius* Gory, di cui all'allegato 1 del presente decreto, redatto conformemente all'art. 25 del regolamento (UE) 2016/2031.

Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, è oggetto di pubblicazione nel portale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto è altresì oggetto di pubblicazione sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale [www.protezionedellepiante.it](http://www.protezionedellepiante.it)

Roma, 5 novembre 2025

*Il Ministro:* LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1433

AVVERTENZA:

Il decreto, comprensivo degli allegati, sarà consultabile alle pagine dedicate del portale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ([www.masaf.gov.it](http://www.masaf.gov.it)) e del sito web del Servizio fitosanitario nazionale ([www.protezionedellepiante.it](http://www.protezionedellepiante.it)).

26A00267

DECRETO 5 novembre 2025.

**Piano di emergenza nazionale per *Aromia bungii* (Faldermann).**


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE;

Visto in particolare l'art. 25 del regolamento (UE) 2016/2031, con il quale è stabilito che ogni Stato membro elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario, di cui all'art. 6 del medesimo regolamento, in grado di entrare e insediarsi nel proprio territorio nazionale, un Piano di emergenza contenente informazioni sulle modalità di indagine, sui processi



decisionali, sulle responsabilità, sulle procedure e sui protocolli da seguire nel caso di una presenza ufficialmente confermata o sospetta di un organismo nocivo prioritario;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625», ed in particolare l'art. 4 inerente all'organizzazione del Servizio fitosanitario nazionale;

Visto in particolare l'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, elabori e tenga aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario di cui all'art. 6 del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2019/1702 e per gli organismi nocivi indicati dal Comitato fitosanitario nazionale, un Piano di emergenza nazionale;

Visto in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 19/2021, che dispongono, rispettivamente, che il Piano di emergenza nazionale sia adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su parere del Comitato fitosanitario nazionale e che possa interessare più organismi nocivi aventi una biologia ed una gamma di specie ospiti simili;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, con il quale sono definite le competenze attribuite al Servizio fitosanitario centrale, tra le quali il coordinamento delle attività in materia fitosanitaria, l'adozione di provvedimenti di protezione delle piante, l'adozione del Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi, del Piano nazionale dei controlli fitosanitari, dei piani di emergenza e di azione nazionali, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, con il quale sono individuate le competenze attribuite ai Servizi fitosanitari regionali, tra le quali l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione, l'attuazione delle attività di protezione delle piante, nonché le attività di controllo e vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l'eventuale presenza di organismi nocivi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Ritenuto necessario adottare il Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Aromia bungii* (Faldermann) in applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo n. 19/2021;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sul Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Aromia bungii* (Faldermann), espresso nella riunione del 11 e 12 giugno 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. Con il presente decreto, in applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, è adottato il Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Aromia bungii* (Faldermann), di cui all'allegato 1 del presente decreto, redatto conformemente all'art. 25 del regolamento (UE) 2016/2031.

Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, è oggetto di pubblicazione nel portale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto è altresì oggetto di pubblicazione sul sito *web* del Servizio fitosanitario nazionale [www.protezionedellepiante.it](http://www.protezionedellepiante.it)

Roma, 5 novembre 2025

*Il Ministro:* LOLLOBRIGIDA


Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (www.masaf.gov.it) e del sito web del Servizio fitosanitario nazionale (www.protezionedellepiante.it)

AVVERTENZA:

Il decreto, comprensivo degli allegati, sarà consultabile alle pagine dedicate del portale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (www.masaf.gov.it) e del sito web del Servizio fitosanitario nazionale (www.protezionedellepiante.it).

26A00268





*Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

**Allegato 1**

**Piano di emergenza nazionale per  
*Aromia bungii* (Faldermann)**



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

## SOMMARIO

1. OBIETTIVI.....	2
2. CONTESTO GENERALE DI RIFERIMENTO NORMATIVO .....	2
2.1. Normativa UE .....	2
2.2. Normativa nazionale .....	3
2.3. Documenti tecnici .....	3
3. INFORMAZIONI GENERALI.....	3
3.1 Descrizione morfologica .....	3
3.2 Ciclo biologico.....	5
3.3 Diffusione.....	8
3.4 Sintomatologia .....	8
3.5 Piante ospiti.....	9
3.5.1 Piante specificate .....	10
3.5.2 Legname specificato .....	10
4. PIANO DI INDAGINE .....	10
4.1 Aree a rischio .....	10
5. PROBABILITÀ DI INSEDIAMENTO .....	11
6. RUOLI E RESPONSABILITÀ PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA – CATENA DI COMANDO .....	11
6.1 Struttura organizzativa.....	11
6.2 Flusso operativo della gestione dell'emergenza .....	14
7. TIPOLOGIE DI RINVENIMENTO .....	15
7.1 Incursione.....	15
7.2 Focolaio.....	15
8. AZIONI UFFICIALI A SEGUITO DEL RITROVAMENTO .....	16
9. MISURE UFFICIALI DA ADOTTARE NELLE SPECIFICHE AREE .....	16
10 ANALISI DI LABORATORIO.....	16
11. ESECUZIONE DEI CONTROLLI .....	16
12. REGISTRAZIONE DEI DATI RIGUARDANTI LA PRESENZA.....	17
13. MONITORAGGIO RAFFORZATO CON TRAPPOLE.....	17
14. TRATTAMENTI INSETTICIDI.....	17
15. PIANO DI FORMAZIONE.....	17
16. PIANO DI COMUNICAZIONE.....	17
17. RISORSE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO.....	18
18. VALUTAZIONE E REVISIONE DEL PIANO .....	18
19. BIBLIOGRAFIA .....	18



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

### **1. OBIETTIVI**

Il presente piano di emergenza prende in esame la specie *Aromia bungii* (Faldermann, 1835), elaborato sulla base dei principi dell'art. 25 del Regolamento (UE) 2016/2031 e definisce l'insieme delle azioni intraprese dal Servizio Fitosanitario Nazionale per reagire tempestivamente a seguito del rinvenimento dell'organismo nocivo sul proprio territorio di competenza.

### **2. CONTESTO GENERALE DI RIFERIMENTO NORMATIVO**

#### **2.1. Normativa UE**

- **Regolamento (UE) 2016/2031** del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
- **Regolamento (UE) 2017/625** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali).
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/127**, della Commissione del 3 febbraio 2021 che stabilisce le prescrizioni per l'introduzione nel territorio dell'Unione di materiale da imballaggio in legno per il trasporto di determinati prodotti originari di alcuni paesi terzi e per i controlli fitosanitari effettuati su tale materiale, e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/1137.
- **Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503**, della Commissione dell'8 ottobre 2018 che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'*Aromia bungii* (Faldermann);
- **Regolamento delegato (UE) 2019/1702**, relativo all'elenco organismi nocivi prioritari.
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072**, elenchi degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione, nonché le misure in materia di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, al fine di ridurre a un livello accettabile i rischi presentati da tali organismi nocivi.
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 della Commissione del 14 dicembre 2021** che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto concerne la redazione degli elenchi di organismi nocivi, i divieti e le prescrizioni per l'introduzione e lo spostamento nell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e che abroga le decisioni 98/109/CE e 2002/757/CE e i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/885 e (UE) 2020/1292.



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

## 2.2. Normativa nazionale

- **Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19**, "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" (GU Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n.48 del 26 febbraio 2021) e s.m.i.

## 2.3. Documenti tecnici

- **Documento Tecnico Ufficiale del Servizio fitosanitario nazionale DTU n° 37, *Aromia bungii***

## 3. INFORMAZIONI GENERALI

Nome scientifico: *Aromia bungii* (Faldermann, 1835)

Nome comune: Cerambicide delle drupacee (Red neck longhorned beetle), Cerambicide dal collo rosso

Ordine e famiglia: Coleoptera, Cerambycidae.



**Figura 1.** Esemplare adulto di *Aromia bungii* (Foto di Matteo Maspero, Centro MiRT – Fondazione Minoprio).


### 3.1 Descrizione morfologica

*Aromia bungii* è un coleottero di colore nero lucente con un caratteristico pronoto di colore rosso (Fig. 1). Esistono variazioni cromatiche interamente nere, descritte come *A. bungii cyanicornis* (Guérin-Ménéville, 1845) (Fig. 2). Gli adulti oscillano dai 23 ai 37 mm di lunghezza e sono dotati di lunghe antenne, specialmente negli individui maschili dove superano di gran lunga la lunghezza



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

stessa del corpo dell'insetto. Nelle femmine le antenne risultano invece più o meno lunghe quanto il corpo (DTU, 2023).



**Figura 2.** Sopra, dimorfismo sessuale in *Aromia bungii*: femmina (A), maschio (B). Sotto, esemplari di *A. bungii* della varietà cromatica *cyanicornis*: maschio (C), femmina (D) (EFSA, 2019).

Le uova di *A. bungii* sono lunghe circa 2 mm, variano dal bianco al giallo-verdastro e sono di forma allungata (Vicinanza et al., 2017). Questo cerambicide ovidepone nelle fessure della corteccia del tronco e dei rami principali delle piante ospiti.

Le larve appena nate sono lunghe 2-2.5 mm e possono raggiungere a maturità i 42-52 mm. Il corpo presenta una colorazione tendente al bianco, con mandibole fortemente chitinizzate e di colore variabile dal marrone scuro al nero; parte del capo è ugualmente chitinizzata (Fig.3).

Le pupe sono di una colorazione bianco crema e di circa 22-28 cm di lunghezza (Fig. 3) (DTU, 2023).



*Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*



**Figura 3.** Stadi larvali e pupali di *Aromia bungii* (EFSA, 2019).

### 3.2 Ciclo biologico

Questo cerambicidae si sviluppa principalmente su piante del genere *Prunus* (Gressitt, 1942; Yang e Chen, 1999; Wen et al., 2010; Sostizzo et al., 2019). La durata del ciclo biologico di *A. bungii*, dalla schiusa delle uova fino allo sfarfallamento degli adulti, varia a seconda delle fasce climatiche, passando da 1 anno nelle zone più calde e arrivando fino a 2-3 anni nelle aree più fredde (Iwata, 2018; Horrocks et al., 2024).

Gli adulti emergono dalle piante ospiti in tarda primavera attraverso fori per lo più ellittici e il loro picco di attività si concentra nei mesi estivi (tra giugno e agosto) (Ma et al., 2007; Garonna et al., 2013). Gli adulti tendono ad emergere durante il giorno, già sessualmente maturi (Cao e Li, 1995; Wang et al., 2007). Osservazioni in Cina, Giappone e Italia, hanno permesso di stabilire che la maggior parte dei maschi emerge prima delle femmine, con una sex-ratio del 50% nell'arco della stagione (Huang, 2009; Yamamoto et al., 2022; Russo et al., 2020; Urano et al., 2022).

Le femmine, dopo l'accoppiamento, depongono le uova principalmente su vecchi alberi, all'interno delle fessure della corteccia e sulle branche principali (Urano et al., 2022; Yamamoto et al., 2022). Le uova possono essere deposte fino ad un'altezza di 2 m dal suolo, sia su alberi sani che in deperimento o già infestati in precedenza dall'organismo nocivo (Gressitt, 1942; Wu e Li, 2005; EFSA, 2019). Le femmine di *A. bungii* solitamente depongono singole uova nella corteccia, ma Hong et al. (2011) ha osservato anche gruppi formati da 2 a 5 uova. Fusti di piante giovani con un diametro



*Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

anche di 6 cm sono risultate comunque infestate (EPP0, 2014). Ogni femmina depone mediamente 350-370 uova (DTU, 2023), anche se Russo et al. (2020) hanno osservato in laboratorio che la fecondità media di una femmina può arrivare anche a 587,5 uova, con un 50% di queste deposte nella prima settimana di attività e con un tasso medio di ovideposizione di circa 24 uova al giorno.

Le uova schiudono dopo circa 1 settimana e le larve appena nate iniziano a nutrirsi, dapprima scavando nei tessuti sottocorticali della pianta ed in seguito penetrano più in profondità nel legno, dove scavano gallerie lunghe fino a 50-60 cm (Griffo, 2012). La sezione delle gallerie larvali tende ad allargarsi via via che procede lo sviluppo della larva ed assume col tempo una forma a sezione tipicamente ellittica (Fig. 4). All'interno dello stesso albero possono coesistere larve di stadi diversi a causa della sovrapposizione di più generazioni o di differenti epoche di ovideposizione (Fig. 4 e 5). Durante la fase di alimentazione, le larve espellono rosura all'esterno, materiale che può accumularsi anche in grandi quantità alla base delle piante colpite (Fig. 5) (Gressitt, 1942; Liu et al., 1999; DTU, 2023). *Aromia bungii* sverna allo stadio di larva (SFR Lombardia, 2023).

A seconda del clima, le larve si alimentano per 1, 2 o anche 3 anni per completare lo sviluppo e impuparsi (Fig. 6). Giunte a maturità le larve possono sopravvivere anche per molto tempo senza nutrirsi prima di passare allo stadio di pupa (DTU, 2023). L'impupamento avviene in profondità nel legno, dove le larve scavano una camera pupale come semplice prolungamento e allargamento della galleria larvale. Inizialmente, le pupe presentano una colorazione giallo chiaro scurendosi con il passare del tempo. La fase pupale dura circa 20 giorni e avviene in genere tra la primavera e l'estate. Gli adulti poi sfarfallano scavando un foro di uscita di grosse dimensioni di forma ellittica (Fig. 5) (DTU, 2023).




**Figura 4.** Larve e gallerie di alimentazione larvali di *Aromia bungii* (Raffaele Griffo – SFR Campania, a sinistra. SFR Lombardia, a destra).



*Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*



**Figura 5.** *Aromia bungii*: a sinistra, fori di sfarfallamento su corteccia e gallerie larvali (EFSA, 2019), a destra, rosura espulsa dalle attività larvali ed accumulata alla base di una pianta colpita (Foto di Matteo Maspero, Centro MiRT – Fondazione Minoprio).



**Figura 6.** Ciclo biologico di *Aromia bungii* (F. Vicinanza et al., 2022).



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

### 3.3 Diffusione

*Aromia bungii* è originaria di Cina, Corea, Mongolia, Russia orientale e Vietnam (Zhang e Zhao, 1996; GBIF, 2022). Questo cerambicide risulta presente dal 2013 in Giappone (Honshu, Prefettura di Aichi) dove si è diffuso e insediato (EPPO, 2013b).

*Aromia bungii* è stata segnalata per la prima volta nel territorio dell'UE in Baviera (Germania) nel 2011 (EPPO, 2012a). Nel 2012 e, nuovamente nel 2016, il cerambicide è stato ritrovato in Campania, nel 2013 in Lombardia, in Lazio a luglio 2020 e nel 2023 anche in Toscana. Tutti i focolai sono oggetto di misure di eradicazione o di contenimento a seconda della gravità dell'infestazione e dell'ampiezza del territorio interessato (EPPO, 2022). Per ulteriori dettagli sulla diffusione di *A. bungii* vedere la mappa dell'EPPO al link: <https://gd.eppo.int/taxon/AROMBU/distribution>

### 3.4 Sintomatologia

La maggior parte dei segni/danni riscontrabili nel contesto di una infestazione di *A. bungii*, è associata alle attività delle diverse fasi di vita dell'insetto:

- Gallerie larvali, dapprima superficiali sotto la corteccia, poi più profonde nei tessuti legnosi, spesso accompagnate dalla presenza di rosura (Fig. 5 e 6)
- Fori di sfarfallamento, fori di uscita degli adulti di forma ellittica (DTU, 2023)

Durante lo stadio larvale l'individuazione degli alberi infestati è possibile mediante l'osservazione della rosura prodotta che si accumula principalmente alla base del tronco e talvolta anche sulla corteccia del fusto. La rosura viene espulsa dalle larve a partire da pochi giorni dopo la schiusa e il volume prodotto aumenta con l'età e la dimensione delle larve stesse. Si ricorda però che la presenza di rosura, per quanto utile a individuare una pianta colpita da xilofagi, non è un segno identificativo della sola specie *A. bungii*, ma è un elemento comune a molti altri insetti xilofagi.

I fori di uscita degli adulti sono ben visibili sul tronco delle piante e permangono evidenti per molto tempo (DTU, 2023).

Le piante colpite, a seconda del grado di infestazione e di arco temporale di presenza del focolaio, possono presentare un quadro sintomatologico complesso, dove si sovrappongono segni di numerose gallerie larvali di varie dimensioni e sviluppo, comprese gallerie che si approfondiscono nel legno, i fori di sfarfallamento e la rosura, il tutto in un quadro complessivo dove porzioni di corteccia possono essere solo in parte integre o ormai già distaccata del tutto dal fusto.

Gli adulti si possono riscontrare nell'ambiente abbastanza facilmente per la loro attività diurna, il colore nero lucente ed il caratteristico pronoto rosso (EPPO, 2020a).



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*



**Figura 6.** Gallerie larvali e rosura di *Aromia bungii* su pianta di *Prunus laurocerasus* (Foto SFR Campania).

### 3.5 Piante ospiti

*Aromia bungii* è una specie polifaga legata principalmente alle Rosacee, in particolare al genere *Prunus*. Lo stadio larvale si può completare sia su piante senescenti che su quelle giovani sane e vigorose. Il suo ciclo di sviluppo si può concludere anche una volta che la pianta ospite è stata abbattuta. Le piante ospiti, soprattutto se di grandi dimensioni, possono sostenere molteplici generazioni dell'insetto, evidenziando in maniera progressiva un lento deperimento. Un recente studio ha dimostrato come piante di grandi dimensioni in stato di deperimento vegetativo, specialmente con corteccia spessa e rugosa, abbiano una maggiore attrattività nei confronti di questo cerambicide (Yamamoto et al., 2022; DTU, 2023).

Nei Paesi di origine, le piante ospiti principali sono *Prunus armeniaca* e *P. persica*. In Italia le specie afferenti al genere *Prunus* su cui è stata rilevata *A. bungii* sono: *P. armeniaca*, *P. domestica*, *P. persica*, *P. serotina*, *P. cerasifera* e *P. avium* (SFR Lombardia, 2023), incluso anche *P. laurocerasus* (EPPO, 2022). Secondo il Pest Risk Analysis effettuato dalla UK Food and Environment Research Agency (Anderson et al. 2013), altre piante, appartenenti a generi differenti, vengono citati come ospiti di *A. bungii*, quali piante afferenti ai generi *Quercus*, *Castanea*, *Olea*, *Punica*, *Populus*, *Juglans*, ecc. (Allegato1). Tuttavia, dai monitoraggi condotti nei focolai in Italia non si sono avuti riscontri positivi di infestazione su piante afferenti a questi generi neppure se contigui a *Prunus*



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

infestati (DTU, 2023; Vicinanza et al., 2022). In Germania, *A. bungii* predilige la specie *P. domestica* ed in particolare la sottospecie *insititia*, dove è stata rilevata (Burmeister, 2012; EPPO, 2020a).

### **3.5.1 Piante specificate**

Per “piante specificate” si intendono le specie di piante definite dalla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1503).

### **3.5.2 Legname specificato**

Secondo la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503, per “legname specificato” si intende il legname ottenuto in tutto o in parte da piante specificate. Le tipologie di materiali sono riportate nella Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503.

## **4. PIANO DI INDAGINE**

La lotta contro *A. bungii* è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica Italiana al fine di contrastarne l'introduzione e la diffusione.

I Servizi Fitosanitari Regionali (SFR) effettuano specifiche indagini annuali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo o suoi sintomi. Le attività di ispezione e campionamento ufficiali devono essere eseguite da ispettori, agenti e assistenti fitosanitari o altri soggetti ufficialmente incaricati e formati; è opportuno formare squadre di due unità.

I SFR notificano i risultati delle indagini e delle ispezioni al Servizio Fitosanitario Centrale (SFC) entro il 31 marzo di ogni anno. Il SFC notifica successivamente i risultati di dette ispezioni alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 aprile di ogni anno.

Le indagini, al fine di accertare la presenza di *A. bungii* sul territorio nazionale e definire il pest status, devono essere effettuate attraverso la realizzazione delle seguenti attività da parte dei Servizi fitosanitari regionali (SFR) (vedasi anche DTU 37 per approfondimenti):

- **Osservazione visiva** – Visual Inspection
- **Campionamento** – Sample Taking
- **Indagine con trappole** – Trapping

### **4.1 Aree a rischio**

Punti di ingresso frontaliери delle merci e di stoccaggio degli imballaggi possono essere considerati i siti più a rischio. Da considerare a rischio anche aree verdi urbane ed industriali con presenza di piante del genere *Prunus*, così come i vivai e garden che producono o commerciano piante afferenti a questo genere. La principale via di diffusione di *A. bungii* su scala globale sono i materiali di imballaggio lignei (pallet e imballaggi di vario tipo). Legname di altro tipo, se sufficientemente grande per ospitare esemplari di *A. bungii* fino a permettere il completamento dello sviluppo giovanile, possono essere oggetto di veicolazione accidentale (es. legname di varie forme e dimensioni, tronchi, rondelle, travetti e tavolame, rami). Piante vive, anche di piccole dimensioni (es. piante destinate alla piantagione o addirittura bonsai), possono ospitare uova o forme giovanili (DTU, 2023). I siti a rischio secondo, la codifica Europhyt, vengono elencati qui di seguito.

#### **All'aperto:**

- 1.2 Frutteto/vigneto
- 1.3 Vivai
- 1.4 Foresta



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

- 2.1 Giardini privati
- 2.2 Siti pubblici
- 2.3. Zona di conservazione
- 2.5.2 Centro giardinaggio
- 2.5.6 Aeroporti, porti, strade, ferrovie
- 2.5.7 Punti d'ingresso

### **Al chiuso:**

- 3.4.2 Centro giardinaggio
- 3.4.4 Aeroporti, porti, Stazioni ferroviarie

## **5. PROBABILITÀ DI INSEDIAMENTO**

*Aromia bungii* viene riscontrata principalmente in frutteti, aree verdi urbane e periurbane e in aree boschive (EFSA, 2019). La probabilità di insediamento di questa specie nel territorio italiano è alta, considerando l'ampia diffusione di alberi da frutto del genere *Prunus*, per la maggior parte di interesse commerciale e ornamentale, oltre alla continua circolazione e all'impiego di legname ricavato da alberi sempre del genere *Prunus* (es. legno di ciliegio pregiato impiegato per mobili e arredi, cataste di legna da ardere).

Il clima non sembra rappresentare un fattore limitante per l'eventuale insediamento di questo cerambicide in Europa, specialmente in Italia, dove le temperature e l'umidità favorevoli permettono già il completamento del ciclo vitale di *A. bungii* in diverse aree delimitate. La temperatura è un importante fattore per determinare la lunghezza del ciclo vitale di questa specie e la possibilità di sopravvivenza.

## **6. RUOLI E RESPONSABILITÀ PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA – CATENA DI COMANDO**

I riferimenti normativi indicati nel presente paragrafo fanno riferimento al Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n.19. “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n.117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”.

### **6.1 Struttura organizzativa**

**Il Servizio Fitosanitario Nazionale (SFN)** è l'autorità competente per la protezione delle piante e provvede all'attuazione delle attività di gestione delle emergenze (art. 4, comma 1) con le seguenti strutture: Servizio Fitosanitario Centrale (SFC), Servizio Fitosanitario Regionale (SFR), Comitato Fitosanitario Nazionale (CFN) e il CREA-Difesa e Certificazione.

Il **SFC** è l'autorità unica di coordinamento e vigilanza sull'applicazione delle attività di gestione delle emergenze fitosanitarie (art. 5, comma 1) a cui compete:

- L'adozione di provvedimenti di protezione delle piante, previo parere del CFN (art. 5, comma 4, lett. e)
- L'adozione di Ordinanze fitosanitarie, in conformità agli atti approvati dal CFN (art.5, comma 4, lett. f)
- La notifica ufficiale alla Commissione UE del ritrovamento (art. 29, comma 2);



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

- La dichiarazione dell'emergenza fitosanitaria e l'adozione ufficiale del Piano d'Azione (PA) (art. 31, comma 6)
- L'attivazione del Segretariato per le Emergenze Fitosanitarie (SEF) su richiesta del CFN (art.31, comma 7)

Il **SFR** è l'autorità designata territoriale per l'attuazione delle attività di gestione delle emergenze fitosanitarie (art. 6, comma 1) a cui compete:

- L'attuazione delle attività di protezione delle piante (art.6, comma 3, lett. b)
- La definizione delle aree delimitate, previo parere del CFN (art. 6, comma 3, lett. g)
- La redazione del Piano di Azione (PA) (art. 6, comma 3, lett. i)
- La prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie (art. 6, comma 3, lett. o)
- La notifica al SFC del rinvenimento dell'organismo nocivo (ON) (art.6, comma 3, lett. s)
- La conferma ufficiale del ritrovamento sulla base di diagnosi effettuata da un Laboratorio ufficiale e l'indagine sull'origine della presenza dell'ON (art. 28, comma 3 e art. 31, comma 1). I metodi di ufficiali di diagnosi per *A. bungii* sono elencati e descritti nel DTU, n 37
- L'adozione immediata delle misure fitosanitarie urgenti e necessarie (art. 28, comma 4 e art.31, comma 2)
- L'inserimento, entro 8 giorni lavorativi, nel sistema europeo di notifica elettronica delle informazioni (art. 29, comma 1)
- Informare senza indugio gli Operatori Professionali (OP) della presenza dell'ON (art. 30, comma 1)
- L'istituzione dell'area delimitata (art. 31, comma 3)
- L'elaborazione della proposta di PA (art. 31, comma 5)
- L'istituzione dell'Unità Territoriale per le Emergenze Fitosanitarie (UTEF) (art. 10, comma 1 e art. 31, comma 8)
- L'effettuazione periodica di indagini nell'area delimitata per monitorare l'ON (art. 31, comma 9)

Il **CREA-Difesa e Certificazione** è l'Istituto di Riferimento Nazionale per la Protezione delle Piante (INRPP), organismo scientifico di supporto al SFN (art.8, comma1), a cui compete:

- Supporto di consulenza scientifica al SFC per la gestione delle emergenze fitosanitarie
- Effettua analisi diagnostiche di conferma o di II livello su campioni ufficiali

Il **CFN**, organo deliberativo tecnico del SFN (art. 4, comma 2) a cui compete:

- La definizione delle linee di attività della protezione delle piante (art. 7, comma 3, lett. a)
- L'approvazione delle misure fitosanitarie, dei Piani di Emergenza (PE) e dei PA (art. 7, comma 3, lett. c)
- La definizione delle modalità con cui informa il pubblico in merito alle misure che ha adottato (art. 30, comma 2)
- Definisce ed approva le misure fitosanitarie conformemente al PE (art.31, comma 4);
- Approva il PA (art. 31, comma 5)



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

Il **SEF** è un organo di coordinamento del SFN a cui compete:

- Il raccordo tecnico operativo tra CFN e le UTEF (art.9, comma 2)
- Il coordinamento dell'attuazione delle misure fitosanitarie previste dal PA su richiesta del CFN (art.9, comma 4, lett. a)
- Il coordinamento dell'attuazione dei piani di comunicazione (art. 9, comma 4, lett. b)
- Organizzazione degli audit (art.9, comma 4, lett. c)

L'**UTEF** è un organo operativo del SFN, istituito dal SFR, a cui compete:

- L'attuazione del PA e delle Ordinanze, secondo gli ordinamenti e le competenze dei partecipanti (art. 10, comma 1)
- La realizzazione delle misure fitosanitarie contenute nel PA su richiesta del CFN (art.10, comma 3, lett. a) e art.31, comma 8)
- L'attuazione del piano di comunicazione previsto dal PA (art. 10, comma 3, lett. b)
- La verifica sull'effettuazione delle misure fitosanitarie previste dal PA (art. 10, comma 3, lett. c)


Nello schema di seguito vengono forniti i dettagli su composizione e ruolo dell'UTEF.





## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

### Componenti e compiti dell'Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie – Art. 10 del D.Lgs 19/2021



Una volta delimitata l'area e adottate le prime misure fitosanitarie, il SFR redige il piano di azione (PA) e contestualmente istituisce l'Unità Territoriale per le Emergenze Fitosanitarie (UTEF) così come da art. 10, comma 3 del D.Lgs 19/2021.

## 6.2 Flusso operativo della gestione dell'emergenza

### **Fase 1**

Il SFR ufficializza, sulla base della diagnosi effettuata da un Laboratorio ufficiale di primo livello e se del caso confermate da analisi di secondo livello effettuate dal Laboratorio Nazionale di Riferimento, il ritrovamento dell'ON ed effettua le indagini sull'origine della presenza (conferma ufficiale);

Il SFR informa senza indugio gli OP che possono essere colpiti dalla presenza dell'ON, adotta immediatamente le idonee misure fitosanitarie urgenti e necessarie ad eliminare il rischio di diffusione, inserisce nel sistema europeo di notifica elettronica le informazioni e istituisce l'area delimitata;

Il SFC notifica ufficialmente alla Commissione UE il ritrovamento (notifica ufficiale);

Il CFN definisce le modalità con cui informa il pubblico in merito alle misure che ha adottato e intende adottare;

La Cronologia nella gestione dell'emergenza tiene conto dei vari scenari che si potrebbero presentare, di seguito specificati.



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

### **Fase 2**

Il CFN definisce ed approva le prime misure fitosanitarie adottate dal SFR nella prima riunione utile, conformemente al presente Piano di Emergenza.

Il SFR elabora e trasmette, nei successivi 15 gg, il PA al CFN per la sua approvazione;

Il CFN approva il PA e definisce le eventuali misure obbligatorie;

Il SFC dichiara l'emergenza fitosanitaria ufficializzando le misure fitosanitarie obbligatorie (Ordinanza a firma del Direttore del SFC con adozione del PA) e notifica alla Commissione UE il PA;

Il SFC, su indicazione del CFN, può attivare il Segretariato per le emergenze fitosanitarie (SEF).

### **Fase 3**

Il SFR istituisce l'unità territoriale per le emergenze fitosanitarie (UTEF) la quale provvede ad attuare il PA secondo gli ordinamenti e le competenze di ciascun componente dell'Unità;

Il SFR verifica l'evoluzione dell'emergenza effettuando indagini periodiche e, qualora sia necessario, interviene modificando l'area delimitata;

Il SEF organizza verifiche sull'effettuazione delle misure previste dal PA.

## **7. TIPOLOGIE DI RINVENIMENTO**

Sulla base dei monitoraggi eseguiti nell'ambito del piano di indagine e delle esperienze maturate dalle strutture dei servizi fitosanitari, nel caso di ritrovamenti di elementi che possano anche solo far sospettare la presenza sul territorio di *A. bungii*, deve essere prevista l'attuazione di tutta una serie di azioni che risulteranno differenziate in base al tipo di scenario che si viene a configurare nel contesto del ritrovamento.

I SFR, in caso di ritrovamento di *A. bungii*, inseriscono i dati nel sistema *Europhyt – Outbreak* per consentire al SFC di perfezionare la notifica nella tempistica prevista dall'art. 29 della D. Lgs 19/2021.

Di seguito si descrivono i due scenari principali, ovvero quando non sussistono le condizioni per l'istituzione di aree delimitate (Incursione) e quando invece si configura la necessità di istituire le aree delimitate (Focolaio).

### **7.1 Incursione**

I SFR possono decidere di non istituire un'area delimitata se sono soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 5 della Decisione di Esecuzione (Ue) 2018/1503 dell'8 ottobre 2018.

### **7.2 Focolaio**

Qualora la presenza dell'organismo nocivo specificato sia confermata e non sussistono le condizioni per dichiarare un'incursione, il SFR provvede all'istituzione dell'area delimitata.



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

## 8. AZIONI UFFICIALI A SEGUITO DEL RITROVAMENTO

### Delimitazione

Il SFR interessato, in accordo con l'articolo 5 della Decisione di Esecuzione (Ue) 2018/1503 dell'8 ottobre 2018, stabilisce senza indugio un'area delimitata costituita da:

1) la zona infestata è la zona in cui la presenza dell'organismo specificato è stata confermata e comprende:

- a) tutti i vegetali notoriamente infestati dall'organismo nocivo in questione;
- b) tutti i vegetali che mostrano segni o sintomi indicativi della possibile infestazione da tale organismo nocivo;
- c) tutti gli altri vegetali che possono essere o essere stati contaminati o infestati da tale organismo nocivo, compresi i vegetali che possono essere infestati a causa della loro suscettibilità all'organismo nocivo, della loro prossimità a vegetali infestati o a una fonte di produzione comune con vegetali infestati, se nota, o a vegetali coltivati a partire da vegetali infestati.

2) la zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 2 km e circonda la zona infestata.

## 9. MISURE UFFICIALI DA ADOTTARE NELLE SPECIFICHE AREE

Le misure da adottare nelle specifiche zone sono elencate nella normativa ufficiale Decisione di esecuzione (UE) 2018/1503.

## 10 ANALISI DI LABORATORIO

L'attività di diagnosi relativa ai controlli svolti dai Servizi Fitosanitari Regionali ai sensi del presente Piano è effettuata da laboratori ufficiali afferenti alla Rete Nazionale dei Laboratori per la protezione delle piante, di cui all'art. 16 del D.lgs. 19/2021. Le analisi di secondo livello sono eseguite dall'Istituto Nazionale di Riferimento per la Protezione delle Piante, di cui all'art. 8 del D.L. 2021/19. L'attività è svolta altresì nel rispetto di quanto previsto dal DTU n. 8 e degli specifici DTU per l'organismo nocivo.

## 11. ESECUZIONE DEI CONTROLLI

**Accesso delle autorità competenti ai siti degli operatori professionali, di altri operatori interessati e di persone fisiche compreso laboratori, attrezzature, personale, periti esterni**

Ai sensi dell'art. 23, comma 2 del Regolamento (UE) 2016/2031, il presente piano di emergenza definisce, a carattere generale, le azioni e le modalità con cui si prevede di facilitare l'accesso al personale ispettivo nel caso in cui non c'è una collaborazione da parte degli operatori professionali oppure o da parte di altri soggetti pubblici o privati, a siti o a laboratori, attrezzature, ecc. ed interessati da misure ufficiali.

A carattere generale occorre premettere che ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 i Responsabili fitosanitari ufficiali e i Certificatori, nonché il personale di supporto espressamente incaricato, hanno accesso a tutti i luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri materiali si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, compresi i mezzi utilizzati per il loro trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale. Allo stesso tempo sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli fitosanitari.



## *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

Nel caso in cui i proprietari o conduttori dei siti neghino l'accesso al personale incaricato per l'esecuzione dei controlli e delle altre attività ufficiali, il SFR provvede, ai sensi dell'articolo 33 comma 2 del decreto legislativo 19/2021, a chiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica.

### **12. REGISTRAZIONE DEI DATI RIGUARDANTI LA PRESENZA**

I Servizi fitosanitari regionali sono tenuti alla registrazione dei dati in accordo a quanto stabilito per il programma nazionale di indagine e alle rendicontazioni richieste dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1231.

### **13. MONITORAGGIO RAFFORZATO CON TRAPPOLE**

I Servizi Fitosanitari Regionali possono prevedere per il monitoraggio di *A.bungii*, l'utilizzo di trappole innescate con un feromone attrattivo (Pheromone trap). Vengono posizionate 3 trappole ad ettaro per zona da monitorare, collocandole su appositi supporti nelle aree periferiche di frutteti, nei giardini o negli altri siti ritenuti a rischio. La durata degli attrattivi è in media di 40-60 giorni, si consiglia di seguire comunque le indicazioni della ditta produttrice per la sostituzione.

Gli insetti raccolti devono essere conservati in contenitori idonei in etanolo 75-95% e consegnati quanto prima al laboratorio di riferimento (DTU, 2023).

Il periodo di esposizione consigliato è giugno-luglio-agosto (estendere il periodo in funzione del sito a rischio). La frequenza dei controlli è almeno ogni quindici giorni.

Sono state utilizzate anche trappole a bottiglia contenenti liquidi in fermentazione come esca, ma l'efficacia di queste esche è scarsa (EFSA, 2019). Prove sul campo in Giappone e Cina, utilizzando esche racemiche (E)-2-cis-6,7-epossinoneni, hanno dimostrato che la specie può essere intrappolata in modo efficiente (Zou et al., 2019; EPPO, 2020a).

### **14. TRATTAMENTI INSETTICIDI**

Attualmente è possibile utilizzare solo principi attivi con indicazione relativa a coleotteri.

In caso di nuovi ritrovamenti, nei focolai iniziali, è ragionevole eseguire trattamenti notturni sulle chiome, anche ripetuti, con lo scopo di abbassare considerevolmente la popolazione degli insetti adulti prima di eseguire i tagli. In questa maniera si tende a ridurre il rischio di dispersione degli adulti durante e fasi di abbattimento delle piante. Verificare e rispettare in ogni caso quanto previsto dall'etichetta ministeriale del prodotto utilizzato.

### **15. PIANO DI FORMAZIONE**

Il SFR organizza attività formative che prevedono sessioni teoriche e sessioni pratiche per l'attuazione uniforme del monitoraggio, del campionamento, della diagnostica e della gestione delle informazioni. Tali attività sono realizzate anche con il supporto di istituzioni scientifiche presenti sul territorio.

### **16. PIANO DI COMUNICAZIONE**

Il SFR si attiva con percorsi di comunicazione sull'emergenza fitosanitaria informando con vari canali disponibili (social network, telegiornali e radiogiornali locali, incontri divulgativi in presenza e da remoto, poster dislocati sul territorio nei punti di ampia frequentazione sul territorio, brochure informative distribuite nei punti informativi per la cittadinanza etc.). Tali iniziative hanno lo scopo di implementare in modo particolare la capacità complessiva di sorveglianza del territorio, tramite una forte e mirata sensibilizzazione della cittadinanza. Le informazioni trasmesse devono anche includere



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

la normativa in vigore, in particolar modo i divieti alla movimentazione delle piante e residui delle piante da parte di operatori di settore e privati cittadini

### **17. RISORSE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO**

Ai fini di una corretta e piena attuazione del presente Piano, i Servizi fitosanitari regionali e il Servizio fitosanitario centrale effettuano periodiche ricognizioni per verificare specifiche necessità e carenze (mezzi tecnici, personale, risorse) e mettono in atto adeguate azioni correttive.

Le Regioni e le Province autonome devono individuare le risorse finanziarie necessarie per garantire la sorveglianza del territorio e l'attuazione di eventuali piani d'azione regionali.

Ulteriori risorse possono essere assegnate ai Servizi fitosanitari attraverso il Fondo per la protezione delle piante, iscritto al bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. n.19/2021.

Il Servizio fitosanitario centrale presenta alla Commissione UE la richiesta di cofinanziamento dell'Unione delle spese sostenute per attività di indagine e di eradicazione, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/690, sulla base delle richieste pervenute dai Servizi fitosanitari regionali.

### **18. VALUTAZIONE E REVISIONE DEL PIANO**

Il presente piano di emergenza è da aggiornare ogni qualvolta nuovi fatti o conoscenze possano renderlo più efficace ed efficiente rispetto alla gestione del rischio d'introduzione e diffusione di *A. bungii*, per cui sono previste revisioni e aggiornamenti che includono eventuali azioni correttive.

### **19. BIBLIOGRAFIA**

- Anderson H, Korycinska A, Collins D, Matthews-Berry S and Baker R (2013) Rapid Pest Risk Analysis for *Aromia bungii* version 3. The Food and Environment Research Agency Department for Environment, Food and Rural Affairs, UK.
- Burmeister EG (2012) Der asiatische moschusbock in Bayern ausgerottet!? Ein Kafer, neu für Deutschland, im Paraglyphenschungel (Coleoptera: Cerambycidae, *Aromia bungii* (Faldermann, 1835)). Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 61, 80–82 (in German).
- Cao KC, Li XM (1995) Biological characteristics and control of *Aromia bungii* Faldermann. J Shan Agric Sci 1995(1):62–63
- Chen R, Chen C, Zhao X, Chen L, Xu T, Hao D (2023) Identification and potential application of a putative allomone component in the defensive secretion of a destructive invasive species: the red-necked longhorn beetle, *Aromia bungii*. J Pest Sci. <https://doi.org/10.1007/s10340-023-01649x>
- Documento Tecnico Ufficiale MASAF-SFN n° 37, *Aromia bungii*.
- European Food Safety Authority (EFSA), de la Peña E, Schrader G, and Vos, S (2019). Pest survey card on *Aromia bungii*. EFSA Supporting Publications, 16(12), 1731E.
- EPPO PM 7/129 (2) DNA barcoding as an identification tool for a number of regulated pests <https://doi.org/10.1111/epp.12724>
- EPPO (2012a) First report of *Aromia bungii* in Germany: addition to the EPPO Alert List EPPO Reporting Service, 2012/090
- EPPO (2012b) First report of *Aromia bungii* in Italy. EPPO Reporting Service, 2012/204. <https://gd.eppo.int/reporting/article-2410>
- EPPO (2013a) *Aromia bungii* found for the first time in Lombardia region, Italy. EPPO Reporting Service, 2013/187.
- EPPO (2013b) First record of *Aromia bungii* in Japan. EPPO Reporting Service, 2013/188.



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

- EPPO (2014) Pest risk analysis for *Aromia bungii*. Paris. [http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest\\_Risk\\_Analysis/PRA\\_intro.htm](http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk_Analysis/PRA_intro.htm)
- EPPO (2019) Update on the situation of *Aromia bungii* in Campania and Lombardia, Italy. EPPO Reporting Service 2019/159. <https://gd.eppo.int/reporting/article-6589>
- EPPO (2020a) New and revised dynamic EPPO datasheets are available in the EPPO Global Database EPPO Reporting Service article 2020/241 <https://gd.eppo.int/taxon/AROMBU/datasheet>
- EPPO (2020b) Update on the situation of *Aromia bungii* in Italy. EPPO Reporting Service, 2020/191 <https://gd.eppo.int/taxon/AROMBU/datasheet>
- EPPO (2021) Update on the situation of *Aromia bungii* in Italy. EPPO Reporting Service 2021/035. <https://gd.eppo.int/reporting/article-6974>
- EPPO (2022) Update on the situation of *Aromia bungii* in Italy and record of *Prunus laurocerasus* as a new host plant. EPPO Reporting Service 2022/210. <https://gd.eppo.int/reporting/article-7441>
- EPPO, 2024. PM 7/156 (1) *Aromia bungii*. EPPO Bulletin 54:124–136.
- EU (2022) The peaches and nectarines market in the EU: production, areas and yields. European Commission DG AGRI E2
- Fukaya M, Kiriya S, Yasui H (2017) Mate-location flight of the rednecked longicorn beetle, *Aromia bungii* (Coleoptera: Cerambycidae): an invasive pest lethal to Rosaceae trees. Appl Entomol Zool 52:559–565. <https://doi.org/10.1007/s13355-017-0509-9>
- Garonna AP, Nugnes F, Espinosa B (2013) *Aromia bungii*, il nuovo tarlo asiatico ritrovato in Campania. L'Informatore agrario 1, 60-62.
- GBIF (2022) *Aromia bungii* (Faldermann, 1835): GBIF occurrence download. <https://doi.org/10.15468/dl.6qxj5m> (accessed 1st May 2022)
- Giunta Regionale della Campania (2022) Decreto Dirigenziale n°56 of 31/03/2022. Aggiornamento delimitazione del focolaio n° 1 (Napoli) di *Aromia bungii* - Allegato A e Allegato B. Inserimento del *Prunus laurocerasus* tra le specie da monitorare. [http://www.agricoltura.regione.campania.it/difesa/files/DRD\\_56-31-03-22.pdf](http://www.agricoltura.regione.campania.it/difesa/files/DRD_56-31-03-22.pdf)
- Gressitt J (1942) Destructive Long-Horned Beetle borers at Canton, China. Special Publication 1. Lingnan Natural History Survey and Museum, Lingnan University, Canton, China, 1–60
- Griffo R (2012) Le segnalazioni di *Aromia bungii*. PowerPoint presentation, 2012: 26 pp.
- Hong N (2011) Toxic reaction of decayed stem pests of large fungi to *Aromia bungii* Faldermann. In: Master's thesis, ShenYang University
- Horrocks KJ, Zhang J, Haye T et al. (2024) Biology, impact, management and potential distribution of *Aromia bungii*, a major threat to fruit crops around the world. J Pest Sci. <https://doi.org/10.1007/s10340-024-01767-0>
- Huang YF (2009) Occurrence regularity and prevention of *Aromia bungii* Faldermann. Decid Fruits 41(6):31–32
- ISPM 9 (1998) Guidelines for pest eradication programmes. Rome, IPPC, FAO.
- ISPM 14 (2002) The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management. Rome, IPPC, FAO.
- ISPM 15 (2002) Guidelines for regulating wood packaging material in international trade. Rome, IPPC, FAO.
- Iwata R (2018) *Aromia bungii* (Coleoptera: Cerambycidae): taxonomy, distribution, biology and eradication. For Pests 67(6):189–216 (in Japanese)
- Liu BS (1982) The life habit and control of *Aromia bungii* Faldermann. Chin Fruits 1982(2):45–49



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

- Liu Q, Wang Y, Zhou H (1997) Application of entomopathogenic nematodes for controlling larvae of RLB. *Acta Agriculturae Boreali-Sinica*, 12(1), 97-101.
- Liu QZ, Wang YZ, Tong FQ, Zhou SH, Zhang W, Xu LN (1998) Study on application technology of entomopathogenic nematode in the control of *Aromia Bungii*. *J Chin Agric Univ* 1998(1):17-21
- Liu Q, Wang Y and Zhou J (1999) Biology of RNL's boring trunk and expelling frass. *Journal of China Agricultural University*, 4, 87-91
- Ma W, Sun L, Yu L, Wang J & Chen J (2007) Study on the occurrence and life history in *Aromia bungii* (Faldermann). *Acta Agriculturae Boreali Sinica* 22, 247-249.
- Niu PP, Zhou GY, Cai FG, Zhou Y, Zheng FJ, Yan XD (2018) The occurrence and control technology of main insect pest of land peach tree in eastern Henan Province. *Stud Ins Cent Chin* 14:71-75
- Servizio Fitosanitario Lazio 2020, *Aromia bungii*- insetto.  
<https://www.regione.lazio.it/cittadini/agricoltura/avversita-piante/aromia-bungii-insetto>
- Servizio Fitosanitario Lombardia (2023), *Aromia bungii*, ultimo aggiornamento 22-08-2023.  
<https://fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr/DettaglioRedazionale/organismi-nocivi/insetti-e-acari/aromia-bungii-red>
- Servizio Fitosanitario Toscana (2023), Primo focolaio in Toscana di Cerambicide dal collo rosso 19-07-2023 <https://www.regione.toscana.it/-/primo-focolaio-in-toscana-di-cerambicide-dal-collo-rosso>.
- Rim K, Golec JR, Duan JJ (2018) Host selection and potential nontarget risk of *Dastarcus helophoroides*, a larval parasitoid of the Asian longhorned beetle, *Anoplophora glabripennis*. *Biol Control* 123:120-126. <https://doi.org/10.1016/j.bioco.2018.05.012>
- Rizzo D, Taddei A, Da Lio D, Nugnes F, Barra E, Stefani L, Bartolini L, Griffò RV, Spigno P, Cozzolino L, Rossi E, Garonna AP, (2020) Identification of the Red-Necked Longhorn Beetle *Aromia bungii* (Faldermann, 1835) (Coleoptera: Cerambycidae) with Real-Time PCR on Frass. *Sustainability*, 12, 6041. <https://doi.org/10.3390/su12156041>.
- Rizzo D, Luchi N, Da Lio D, Bartolini L, Nugnes F, Cappellini G, Bruscoli T, Salemi C, Griffò RV, Garonna AP, Rossi E, (2021) Development of a loop-mediated isothermal amplification (LAMP) assay for the identification of the invasive wood borer *Aromia bungii* (Coleoptera: Cerambycidae) from frass. *3 Biotech*, 11, 1-12. <https://doi.org/10.1007/s13205-020-02602-w>.
- Russo E, Nugnes F, Vicinanza F, Garonna AP, Bernardo U (2020) Biological and molecular characterization of *Aromia bungii* (Faldermann, 1835) (Coleoptera: Cerambycidae), an emerging pest of stone fruits in Europe. *Scientific Reports*, 10(1), 1-9.
- Shi YQ, Shi Y, Lu Q (2009) Isolation and identification of *Beauveria bassiana* for adult of *Aromia bungii*. *J Inn Mong for Sci Technol* 35(04):40-41
- Smith JW (2009) NPAG report: *Aromia bungii* (Faldermann): Redneck longhorned beetle Coleoptera/Cerambycidae. New Pest Advisory Group (NPAG), Plant Epidemiology and Risk Analysis Laboratory, Center for Plant Health Science & Technology, APHIS, USDA.
- Sostizzo, T, Egger B, Bünther M, Kupferschmied P (2019) Cerambicide dal collo rosso – *Aromia bungii* Scheda tecnica Agroscope | No. 92
- Urano T, Taki H, Shoda-Kagaya E (2022) Comparison of the ecological traits and boring densities of *Aromia bungii* (Faldermann, 1835) (Coleoptera: Cerambycidae) in two host tree species. *Insects* 13(2):151. <https://doi.org/10.3390/insect13020151>
- Vicinanza F, Garonna PA & Griffò R (2017) *Aromia bungii*, il cerambice che in Campania insidia le drupacee. *Supplemento a Vita in campagna*, 27-29.
- Vicinanza F., Griffò R., Palmieri A., Somma S., Di Nocera E., Garonna A.P. (2022) Contenimento ed eradicazione dei focolai di *Aromia bungii*. *L'Informatore agrario* 78(7), 67-69



*Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

- Wang JT, Sun L, Liu T, Zhang L (2007) Research on the occurrence character and control measure of *Aromia bungii*. Journal of Hebei Agricultural Sciences, 11(2):41-43, 79.
- Wen HR, Yu SY & Chu JY (2010) Technology of prevention and control of major pests and diseases of stone economic forests. Journal of Liaoning Forestry Science & Technology 3, 54-55
- Wu J & Li Y (2005) Chapter 14. Branch borers: China Teaching syllabus of Northwest A & F University. A & F University, Yangling, Shaanxi Province.
- Yamamoto Y, Kaneko S & Yoshimura T (2022) Effects of dinotefuran trunk injection against the red-necked longhorn beetle *Aromia bungii* (Coleoptera: Cerambycidae) in Japanese flowering cherry trees, Journal of Forest Research, 27:6, 460-468,
- Yang HW & Chen S (1999) Utilization of entomogenous nematodes for control of insect pests. Scientia Silvae Sinicae 35, 103-109.
- Zhang YH, Meng JR, Yu LC (1991) A preliminary report on the prevention and treatment of *Scleroderma guani* against *Aromia bungii*. J Environ Entomol 1991(3):155-217
- Zhang SM, Zhao YX (1996) Geographical distribution of agroforestry insects in China. China Forestry Press, Beijing
- Zhou SX (2015) Do not relax the fall management of peach trees in the greenhouse. Hebei Sci Technol Dail 2015(7):1
- Zou Y, Hansen L, Xu T, Teale SA, Hao D & Millar JG (2019) Optimizing pheromone-based lures for the invasive red-necked longhorn beetle, *Aromia bungii*. Journal of Pest Science 92 (3), 1217-1225. <https://doi.org/10.1007/s10340-019-01108-6>